

BGer 5C.243/2002 vom 2. Juni 2003

Bundesgericht, 2003-06-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5C.243_2002

FR: TF 5C.243/2002 du 2 juin 2003

IT: TF 5C.243/2002 del 2 giugno 2003

Erwägungen

E. 1.1

In data odierna il parallelo ricorso di diritto pubblico è stato dichiarato inammissibile. Nulla osta all'esame del presente ricorso per riforma.

E. 1.2

L'attrice premette che tutte le allegazioni di fatto, i considerandi di diritto e le conclusioni formulate in prima e seconda istanza sono state per interamente riprodotte e confermate. Così facendo, essa misconosce che, giusta l'art. 55 cpv. lett. c OG, la motivazione del gravame dev'essere contenuta nell'atto di ricorso, motivo per cui non è possibile tener conto del rinvio agli allegati cantonali (DTF 126 III 198 consid. 1d pag. 201).

E. 2.1

La sentenza impugnata indica che la retrocessione all'attrice dei diritti sgorganti dalla polizza di assicurazione avrebbe dovuto avvenire in forma scritta prima dell'inoltro della petizione. La mancanza di tale forma scritta costituisce un vizio che non può essere sanato mediante un successivo riconoscimento da parte della cedente. Nel momento in cui ha incoato la causa, l'attrice non sarebbe pertanto stata titolare del credito fatto valere, motivo per cui non sarebbe nemmeno possibile riconoscerle la legittimazione attiva. Sempre secondo i giudici cantonali, neppure la conversione della retrocessione inefficace in una procura d'incasso può entrare in linea di conto nella fattispecie. Innanzi tutto, il conferimento di una procura d'incasso non sarebbe mai stato affermato dall'attrice, motivo per cui il Pretore non avrebbe potuto prendere in considerazione una tale situazione di fatto. La conversione sarebbe poi pure esclusa per ragioni di merito: a mente della Corte cantonale, un risultato analogo a quello ottenuto con una cessione potrebbe unicamente essere conseguito con una procura d'incasso qualora il creditore autorizzi il terzo ad incassare o a far valere in giudizio la propria pretesa e a tenere per sé la prestazione del debitore. Nel caso in esame, invece, la società di leasing non avrebbe inteso lasciare all'attrice la prestazione assicurativa, atteso segnatamente che essa ha fatto spiccare nei confronti di quest'ultima un precetto esecutivo per l'incasso delle rate di leasing.

E. 2.2

L'attrice sostiene che la lettera del 28 agosto 2001 dev'essere considerata, in base alla reale volontà delle parti, come una procura d'incasso che le permette di agire giudizialmente contro la compagnia di assicurazione. Infatti, la volontà della società di leasing di lasciarle reclamare l'indennità assicurativa è manifesta. La conclusione contraria della Corte cantonale, motivata con il fatto che la società di leasing non avrebbe rinunciato alla percezione delle rate sarebbe dovuta a un apprezzamento giuridico erroneo dei fatti e quindi a una violazione del diritto federale.

E. 2.3

Determinare la legittimazione attiva significa stabilire chi può far valere in giudizio, in proprio nome, una determinata pretesa in qualità di suo titolare (DTF 125 III 82 consid. 1a pag. 84). Nel diritto svizzero non è, in linea di principio, possibile incaricare una persona di far valere a suo nome un diritto altrui (DTF 78 II 265 consid. 3a pag. 274; cfr. anche la DTF 119 II 452 consid. 1 in cui il diritto del rappresentante ad agire in nome proprio è stato unicamente riconosciuto per il fatto che il debitore ha firmato un riconoscimento di debito nei confronti del mandatario; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a edizione, Berna 2001, pag. 142 n. 41).

In concreto, l'attrice non contesta - a giusta ragione - che la retrocessione al mese di aprile 2001 delle pretese derivanti dalla polizza d'assicurazione non adempie il requisito della forma scritta ed è quindi inefficace (DTF 71 II 167 consid. 3 pag. 170; Spirig, Commento zurighese, n. 11 all' art. 165 CO). È pure pacifico che l'attrice ha fatto valere in proprio nome la pretesa sgorgante dalla polizza. In queste circostanze non occorre stabilire se la lettera del 28 agosto 2001 debba essere interpretata quale conferma di una procura d'incasso. Infatti, per quanto concerne la legittimazione attiva, poco importa sapere se la società di leasing abbia esplicitamente autorizzato l'attrice a reclamare il risarcimento assicurativo. Quest'ultima poteva unicamente incoare la causa a suo nome se fosse ridivenuta titolare della pretesa. Poiché invece, a causa del predetto vizio di forma, la società di leasing è rimasta titolare della pretesa litigiosa, l'attrice avrebbe dovuto procedere a nome di tale società (DTF 119 II 452 consid. 1b pag. 454).

E. 3

Da quanto precede discende che il ricorso, in quanto ammissibile, si rivela manifestamente infondato e come tale dev'essere respinto. Poiché, fin dall'inizio, il gravame appariva privo di possibilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta, senza che occorra esaminare l'indigenza della ricorrente (art. 152 OG). La tassa di giustizia segue pertanto la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte, che non è stata invitata a presentare una risposta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.